

PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'INDIVIDUAZIONE E LA NOMINA DI TUTORI VOLONTARI PER MINORI DI ETÀ
TRA
IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA DEL VENETO
E
IL TRIBUNALE DI VERONA

Nello spirito della collaborazione interistituzionale tra il Tribunale di Verona, in persona del suo Presidente, dott.ssa Antonella Magaraggia, e il Garante regionale dei diritti della persona del Veneto, dott.ssa Mirella Gallinaro, d'ora innanzi denominate "le parti",

considerati

- il titolo X, Capo primo del Codice Civile, relativo alla tutela legale e alla nomina del tutore legale del minore di età;
- il divieto introdotto dall'art. 3 della legge n. 149 del 28 marzo 2001 per i direttori ed operatori di strutture tutelari di assumere l'incarico di tutore dei minori ospitati;
- l'inopportunità di attribuire compiti di tutela legale a professionisti di servizi territoriali di tutela, già titolari delle prestazioni assistenziali, al fine di eliminare una sovrapposizione di ruoli e un potenziale conflitto di interesse;
- l'importanza e l'utilità di poter disporre di persone idonee a svolgere la funzione di tutori legali dei minori di età;

visti

- i principi informativi della *Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia* del 1989, ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 27 maggio 1991, che riconosce nel minore un soggetto titolare di diritti;
- le norme relative all'assistenza e alla rappresentanza del minore nel processo e al diritto all'ascolto, contemplate nella *Convenzione europea per l'esercizio dei diritti del fanciullo* del 1996, ratificata dall'Italia con la legge n. 77 del 20 marzo 2003;
- l'art. 3 della legge 4 maggio 1983 n. 184 sul "*Diritto del minore a una famiglia*";
- le competenze e le responsabilità attribuite al Giudice Tutelare dal Codice Civile;
- l'art. 13 della Legge regionale del Veneto n. 37 del 24 dicembre 2013 "*Garante regionale dei diritti della persona*", che nell'ambito delle funzioni di protezione, promozione e pubblica tutela dei minori di età prevede che il Garante "*a) promuove la formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela, nonché altre analoghe forme di sostegno a vantaggio di minori d'età in conformità*

al codice civile e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77, fornendo loro consulenza, curando l'aggiornamento e la funzionalità del relativo elenco regionale e mettendo quest'ultimo a disposizione delle competenti autorità”;

- l'esperienza di collaborazione in essere da diversi anni nella Regione Veneto tra le Autorità Giudiziarie e il Garante Regionale dei Diritti della Persona, di seguito Garante Regionale;
- il modello di efficace gestione dei volontari disponibili ad essere nominati tutori per i minori di età già oggetto di un Protocollo in essere tra il Garante dei diritti della persona e il Tribunale per i minorenni di Venezia e di buone prassi consolidate con alcuni Tribunali Ordinari;
- le linee guida per “*la selezione, la formazione e l'iscrizione negli elenchi dei tutori volontari*” dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza;

ritenuti

- la validità e la congruità di tale iniziativa, che si colloca in termini di sussidiarietà verso l'Autorità Giudiziaria, in particolare ai fini della nomina dei tutori legali per i minori di età;
- il necessario perseguimento del principio del migliore interesse per il minore, che si traduce nella nomina tempestiva da parte dell'Autorità Giudiziaria e nella scelta del tutore più opportuno rispetto al caso;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Obiettivi e finalità

1. Le parti si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze, a promuovere e facilitare la nomina di un tutore volontario al minore privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili, in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. In ossequio ai principi richiamati nella normativa citata in premessa, l'attività del tutore dovrà tradursi in una tutela effettiva, che risponda ai bisogni specifici delle persone di minore età e che sia finalizzata ad un reale ascolto del minore e al suo concreto accompagnamento fino alla conclusione della tutela.
2. Le parti si impegnano a promuovere e favorire sinergie e interventi di coordinamento (se del caso, attraverso specifici protocolli d'intesa) per favorire il dialogo e la collaborazione tra il Garante regionale, i Giudici Tutelari, il Tribunale per i minorenni di Venezia e le istituzioni competenti in materia, quali Comuni e Aziende Ulss.

In particolare il Garante Regionale si impegna a:

- a. istituire un elenco di volontari adeguatamente formati e disponibili ad assumere, su nomina da parte del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Verona, la tutela di un minore o di più minori, quando la tutela riguarda più fratelli;

b. garantire la gestione di tale elenco nel rispetto delle modalità operative individuate nel presente Protocollo e delle buone prassi da tempo consolidate nella Regione del Veneto, basate sulla collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari del territorio.

Articolo 2 – Compiti delle Parti

1. Tenuto conto delle funzioni attribuite dalla legge regionale n. 37 del 24 dicembre 2013 e delle modalità operative in atto per la selezione, la formazione e il monitoraggio dei tutori volontari di minori di età, il Garante regionale, in collaborazione con i Referenti territoriali appartenenti ai Servizi sociali e socio-sanitari dei Comuni e della Azienda del territorio dell'Ulss 9 Scaligera, provvede a:

a. individuare, in collaborazione con i Referenti territoriali, attraverso specifica attività di promozione e informazione, cittadini disponibili ad esercitare la funzione di tutela volontaria di minori nel circondario del Tribunale di Verona;

b. organizzare e realizzare corsi di formazione specifici finalizzati a fornire una preparazione mirata e omogenea alle persone individuate attraverso l'attività territoriale di promozione;

c. trasmettere al Tribunale di Verona l'elenco delle persone volontarie formate e ritenute idonee ad assumere la tutela di minori di età, a seguito di apposito colloquio individuale ad opera dei Referenti territoriali, previa verifica dei requisiti richiesti dalla legge per la nomina;

d. indicare, in risposta alla richiesta del Giudice Tutelare, il volontario valutato quale migliore risorsa per il minore, individuato avvalendosi della collaborazione dei Referenti territoriali; spetta, poi, al Giudice Tutelare, nella sua autonomia, la nomina del tutore;

e. nei casi di urgenza segnalati dal Giudice Tutelare, indicare il nominativo della persona più idonea ad assumere l'incarico di tutore, anche avuto riguardo alla vicinanza territoriale, nel termine di 5 giorni lavorativi (salvo casi di estrema urgenza in cui si provvede con la massima sollecitudine);

f. organizzare incontri di aggiornamento a supporto dei volontari formati e valutati idonei;

g. assicurare consulenza e supporto ai tutori nominati in conformità al presente protocollo e ai Referenti territoriali nell'esercizio delle loro funzioni, in risposta a specifiche istanze;

h. promuovere la realizzazione, con la collaborazione dei Referenti territoriali, di incontri periodici tra tutori, al fine di garantirne la supervisione e di promuovere l'apprendimento esperienziale attraverso il confronto e la condivisione di buona prassi;

i. organizzare costanti incontri di raccordo con i Referenti territoriali per supportarli nelle loro funzioni;

2. Il Giudice Tutelare assegnatario del singolo procedimento provvede a:

a) inviare la richiesta di nominativo all'Ufficio del Garante Regionale utilizzando l'apposito modulo (allegato 1) compilato in tutte le sue parti;

b) fornire al Garante eventuali ulteriori informazioni sul minore utili per la ricerca del volontario (ad esempio, Decreto del Tribunale per i Minorenni etc).

Articolo 3 – Aggiornamento dell’elenco

1. Il Garante Regionale si impegna ad assicurare, con cadenza annuale, la revisione e l'aggiornamento dell'elenco dei tutori volontari, alla luce delle nomine effettuate e delle effettive disponibilità accertate, con criteri e metodologie che saranno concordate nel corso del primo anno di operatività dell'elenco.
2. Nel caso in cui un volontario dell'elenco perda i requisiti indicati dalla legge per la nomina a tutore o venga rimosso da una tutela per accertata negligenza o incapacità o venga meno la sua disponibilità, le parti provvedono alla immediata reciproca comunicazione e il Garante Regionale provvede alla cancellazione del relativo nominativo dall’elenco.

Articolo 4 – Durata

1. Il presente protocollo d’intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata di dodici mesi.
2. L’accordo si intende tacitamente rinnovato alla scadenza di cui al comma 1, salvo non intervenga esplicita disdetta di una delle Parti.

Venezia-Verona, li 14 giugno 2021

La Presidente del Tribunale di Verona
dott.ssa Antonella Magaraggia

Il Garante regionale dei diritti della persona del Veneto
dott.ssa Mirella Gallinaro